

R.P.U. 45/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.8.2024 in seno al procedimento P.U. 45-1/2024,

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 37 CCII depositato in data 22.7.2024 da Caporetti Massimiliano, Conti Luca, Rosina Alessandro, nonché il ricorso ex art. 37 CCII depositato in data 25.7.2024 da Monari Wolfango, tutti volti all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della BEMAX ITALIA S.R.L. (C.F. 01622180550), con sede legale in Terni, Strada Cardeto n. 57, ed iscritti al P.U. 45-1/2024;

letto, altresì, il ricorso ex art. 269 CCII presentato, con l'ausilio dell'OCC di Terni, in persona dell'avv. Roberta Tarani, in data 8.8.2024 da BEMAX ITALIA S.R.L. (C.F. 01622180550), con sede legale in Terni, Strada Cardeto n. 57 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv. Andrea Camilli, giusta procura da intendersi in calce al ricorso;

esaminata la documentazione integrativa depositata dalla BEMAX ITALIA S.R.L. in seno al procedimento P.U. 45-2/2024 in data 6.9.2024;

udita la relazione del giudice relatore, designato sia nel procedimento P.U. 45-1/2024 con decreto collegiale del 25.7.2024, sia nel procedimento P.U. 45-2/2024 con decreto collegiale del 21.8.2024; constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, si è costituita per l'udienza del 20.8.2024 chiedendo in via preliminare la riunione dei procedimenti P.U. 45-1/2024 e P.U. 45-2/2024 e, nel merito, il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, deducendo la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata domandata dalla stessa nel procedimento P.U. 45-2/2024 in qualità di *start-up* innovativa o, comunque, in quanto "impresa minore" ex art. 2 CCII;

ritenuto che sussista la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale per entrambi i procedimenti, essendo ricompresi tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII ed essendo il centro degli interessi principali dell'impresa debitrice - che si presume coincidente fino a prova contraria con la sede legale risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII - sita in Terni da più di un anno dal deposito del primo ricorso;

ritenuto che i procedimenti P.U. 45-1/2024 e P.U. 45-2/2024 possano essere trattati congiuntamente dal Tribunale ai sensi degli artt. 7 e 40 CCII;



ritenuto, poi, che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

dato, allora, atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII in relazione ai ricorsi ex art. 37 CCII, in quanto presentati dai difensori patrocinatori che li hanno regolarmente sottoscritti e recano l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

ritenuto che sussista la legittimazione attiva dei ricorrenti ex art. 37, co. 2, CCII, atteso che il credito vantato da Wolfango Monari è portato da atto di precetto di € 8.300,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, avente titolo in un decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni datato 22.2.2024, mentre i crediti vantati da Caporetti Massimiliano, Conti Luca, Rosina Alessandro sono documentati rispettivamente dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Terni n. 43/2024 del 29.2.2024 per € 8.612,96, oltre interessi e spese legali, n. 30/2024 del 21/2/2024 per € 8.326,58 lordi, oltre interessi e spese legali, e n. 33/2024 del 22/2/2024 per € 8.659,43, oltre interessi e spese legali e tenuto conto che la società debitrice, costituendosi, non ha negato il mancato pagamento delle spettanze retributive in favore dei creditori istanti (al riguardo, merita condivisione l'indirizzo giurisprudenziale formatosi nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui la legittimazione attiva non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: v. Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 30827/2018, Cass. 163/2016, Cass. 576/2015 e Cass. 11421/2014);

ritenuto che non sussistano i presupposti dettati dall'art. 121 CCII per l'applicazione nei confronti della società debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;

ricordato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 CCII e dell'art. 31 del D.L. n. 179/2012 – senza che rilevi in senso contrario il mancato aggiornamento dell'art. 31 cit. (cfr. Trib. Milano del 1.6.2023) – che le *start up* innovative non sono soggette alla liquidazione giudiziale, poiché la procedura concorsuale liquidatoria per loro prevista in ipotesi di sovraindebitamento ex art. 2 CCII, al pari delle imprese minori ed agricole, è la liquidazione controllata;

rilevato che, nel caso di specie, la società debitrice ha ad oggetto principalmente l'attività di “sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti innovativi in fibra di carbonio e materiali compositi per biciclette e altri prodotti industriali” (v. la visura camerale in atti; sul tema v. Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014) ed è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di *start-up* innovativa;

osservato che il Tribunale deve verificare il possesso effettivo dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012 e ss. mm., giacché l'iscrizione costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente ai fini del positivo accertamento della qualifica *de qua* (cfr. Trib. Mantova del 27.6.2024; conf. Cass. n. 21152/2022 in relazione alle previgenti L. n. 3/2012 e legge fallimentare);

ritenuto, anzitutto, che il termine di 60 mesi previsto dall'art. 25, co. 2, lett. b, del D.L. n. 179/2012 può ben considerarsi prorogato di ulteriori 12 mesi in virtù dell'art. 38, co. 5, del D.L. n. 34/2020 che fa riferimento, in modo onnicomprensivo, al “*termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25*” ora in esame, poiché,



diversamente interpretando, le varie disposizioni della norma in esame non sarebbero tra loro coordinate;

osservato, allora, che sulla scorta di tutta la documentazione qui offerta (cfr. *ex multis* visura camerale in atti che riporta, come data di costituzione, il 17.12.2018; bilanci d'esercizio 2018-2023, atto costitutivo), la BEMAX ITALIA S.R.L. risulta:

- una società di capitali le cui quote non sono quotate in un mercato regolamentato;
- costituita da meno di settantadue mesi;
- ha sede in Italia;
- il totale del valore della produzione annua non ha mai superato i 5 milioni di euro;
- non distribuisce e non ha distribuito utili, come risulta da tutti i bilanci depositati e qui prodotti (cfr. per gli anni 2020 e 2023 in cui sono stati registrati utili la società ha destinato gli stessi a riserva legale o, comunque, non li ha potuti distribuire stante il divieto di distribuzione in presenza di perdite di esercizi precedenti portate a nuovo);
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come da visura camerale in atti;
- non è stata costituita da una fusione, scissione o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda (cfr. all. 7);
- possiede uno dei requisiti indicati dall'art. 25, co. 2, lett. h), D.L. n. 179/2012, essendo titolare di un brevetto (depositato e registrato in data 04.02.2022 al n. 050972 della WIPO) relativo alla tecnica di realizzazione di un aggancio del manubrio della bicicletta alla forcella (cfr. all. ti 8);

ritenuto, a tal fine, utile richiamare anche l'accertamento incidentale svolto dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza cautelare emessa in seno al procedimento n. R.G. 2323/2023 in data 26.7.2024, prossima alla presente decisione (cfr. all. 9);

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti sostanziali perché la società debitrice sia qualificata come *start up* innovativa e, come tale, che non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, bensì a liquidazione controllata;

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ricordato che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Roberta Tarani; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo alla società debitrice, atteso che, sulla medesima grava una situazione debitoria di circa € 298.054,86 e che, dall'altro lato, la BEMAX ITALIA S.R.L. vanta crediti per € 126.061,38;



ritenuto, quindi, che il patrimonio della società debitrice è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver esaminato la documentazione contabile della BEMAX e di aver riscontrato le singole posizioni debitorie consultando direttamente i debitori indicati nell'elenco fornito dalla debitrice;

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, avv. Roberta Tarani, può essere nominata liquidatore dal Tribunale, poiché risulta iscritta sia nell'elenco dei Gestori della crisi di cui D.M. n. 202 del 24.9.2014, sia nell'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (cfr. Trib. Torino dell'11.5.2023);

considerato che il compenso spettante all'avv. Roberta Tarani, sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024), mentre il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda non può ritenersi in prededucazione e dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII, né potendosi ritenere inclusa tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" (e non già anteriori) sorti "*in occasione o in funzione della liquidazione*" sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (così Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

precisato, infine, che, ai sensi dell'art. 31, co. 2, D.L. n. 179/2012, decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura della liquidazione della *start-up* innovativa, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro, nonché ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza;

p.q.m.

- **rigetta** i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale presentati da Caporetti Massimiliano, Conti Luca, Rosina Alessandro e Wolfango Monari;
- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BEMAX ITALIA S.R.L. (C.F. 01622180550);
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore l'avv. Roberta Tarani;
- **ordina** alla BEMAX ITALIA S.R.L. la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza ai debitori;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a



cui notificherà la presente sentenza ex art. 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;

- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **8/11/2024**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni della società debitrice e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi ai ricorrenti, alla società debitrice e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 12/09/2024.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

